



# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

**CHIETI**



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI CEDERE IL 40% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' COSTITUENDA E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 177 DEL D.LGS. 152/2006 DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI**

## Art. 1

### (Definizioni)

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l'Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto da stipularsi con l'Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
  - «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**» o «**Ente**» o «**Consorzio**»: il Consorzio di Bonifica Centro, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura
  - «**Candidato**» o «**Concorrente**» o «**Offerente**» o «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: ogni soggetto in forma singola o di raggruppamento partecipante e/o che presenterà offerta in relazione alla presente procedura di gara;
  - «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa, la prestazione indicata in oggetto;
  - «**Procedura Telematica**» consente:
    - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso, in capo agli operatori economici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
    - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
  - «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 71 e 142 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
  - «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Disciplinare, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti è composto da:
    1. Statuto della costituenda società;
    2. Perizia di stima del valore di € 4.500.000,00 del ramo d'azienda della DepuracqueSrl oggetto del capitale sociale della costituenda società;
    3. Schema di contratto di partenariato pubblico-privato di cui alla lettera eee) del comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

- «**Contratto di partenariato pubblico-privato**»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016. Il DGUE è messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato word editabile - Allegato 2 al presente disciplinare;
- «**PASSOE**» Documento rilasciato dal Servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC.
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto di partenariato pubblico-privato;
- «**Disciplinare di Gara**»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante faccia riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Ente cui competono i compiti relativi all'affidamento del Contratto di partenariato pubblico-privato previsti dal Codice;
- «**Valore a Base d'Asta**»: il valore sul quale i Concorrenti dovranno formulare un rialzo percentuale unico.

## Art. 2

### (Stazione Appaltante)

1. Denominazione Ufficiale: Consorzio di Bonifica Centro

Sede: Via Gizio, 36 – 66100Chieti

Telefono: +39 087158821

Fax: +39 0871560798

PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Profilo del Committente: www.bonificacentro.it

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Tenaglia

Delibera di indizione: n. 459 del 2 luglio 2019

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 795187707E

### **Art. 3**

#### **(Oggetto dell'Appalto)**

1. Gara a doppio oggetto per la ricerca di un partner industriale, esperto nella gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati così come normato Parte IV dal Dlgs 152/2006 e s.m.i al fine di costituire una società pubblico-privata, da individuare quale affidataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., con capitale sociale di € 4.500.000,00 con una quota di partecipazione del 60% del Consorzio e del 40% del socio privato che rivestirà altresì il ruolo di socio operativo con attribuzione al medesimo dei compiti operativi connessi alla gestione dei servizi come meglio descritti nello Statuto parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 4**

#### **(Procedura di gara)**

1. Le caratteristiche tecniche dell'Appalto e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato, allegato al presente Disciplinare.
2. L'Appalto sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.
3. La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs.n. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs.n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare. Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi, nel Disciplinare Telematico di gara e nel "Timing di gara".

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link:

[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_anbiabruzzo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo)), con le modalità e nei termini descritti nel presente atto, nel Disciplinare Telematico di gara e nel relativo Timing di gara.

4. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto di partenariato pubblico-privato con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.
5. Durante il periodo di efficacia, il Contratto di partenariato pubblico-privato potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
6. In particolare, ai sensi dell'art. dell'art. 106, co. 1, lett. A, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono ammesse variazioni contrattuali per sopperire ad esigenze nuove che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione a seguito di eventi oggettivi che non consentano all'Ente di esplicare in proprio attività obbligatorie che attualmente gestisce direttamente. Tali variazioni ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. A del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii. sono ammesse nella misura massima del 50% del valore che sarà aggiudicato.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 5**

### **(Importi a base di gara)**

1. Il Consorzio intende porre in vendita il 40% del capitale sociale della costituenda Società.

**Quota di Partecipazione in cessione:** 40%

**Prezzo della quota a base d'asta:** € 1.800.000,00

**Ente Cedente:** Consorzio di Bonifica Centro

2. Il valore a base di gara è stato determinato sulla base dell'analisi dei documenti riportati nel Capitolato allegato al presente Disciplinare e al precedente art. 3, formulando un rialzo rispetto al Prezzo a Base d'Asta.
3. Non saranno ammesse Offerte in ribasso rispetto al valore posto a base di gara.
4. Si attesta che ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI, per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara, come dichiarato dal Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione del Consorzio di Bonifica Centro.
5. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

## **Art. 6**

### **(Soggetti ammessi alla gara)**

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del Codice.
2. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Ente potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
3. Si precisa che:
  - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non va disposta e il divieto non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto è pari a quanto indicato al comma 10 dell'art. 80 del Codice.
  - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
  - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
  - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice;
  - non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, nel caso in cui ciò determini l'alterazione della concorrenza o la violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5°, lett. e) e 67, comma 2° del Codice. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
  5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
  6. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
  7. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
  8. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

9. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se **finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.**

#### **Art. 7**

##### **(Condizione di ammissione)**

1. Ferme restando le motivazioni di esclusione previste dall'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici, in presenza delle quali non è consentito partecipare all'asta, i partecipanti alla procedura dovranno dichiarare, pena l'esclusione:
2. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
  - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - c) adeguate capacità tecniche e professionali.
3. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 2°, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti, per le attività oggetto di procedura, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice. Nel caso in cui il Concorrente non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., lo svolgimento delle attività oggetto di procedura dovrà risultare dallo statuto del Concorrente medesimo.
4. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 2°, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere un fatturato globale, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara. Con riferimento al requisito di cui al presente comma si precisa che le soglie minime di fatturato globale sopra indicate sono state previste al fine di assicurare la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata capacità economica e di specifica esperienza nel settore di gara, tenuto conto del grado particolarmente elevato di specializzazione necessario all'erogazione delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché della necessità dell'Azienda di garantire all'utenza prestazioni adeguate. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di cui al presente comma dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura almeno del 50% mentre la parte restante deve essere posseduta dai mandanti ognuno dei quali deve almeno possederne il 10%. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà



rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

5. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 2°, lettera c), i Concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali servizi effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione della tipologia di servizio, dei committenti (pubblici o privati), degli importi, della data di inizio e della data di fine delle prestazioni. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice il requisito di cui al presente comma dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.
6. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
7. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 8 del presente disciplinare.
8. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo.
9. E' obbligatorio il sopralluogo sugli immobili interessati al servizio e potrà essere effettuato nelle giornate del **23.07.2019** ore **10.00** e del **25.07.2019** ore **10.00**. Sono esclusi sopralluoghi autonomi. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, un procuratore generale la cui procura risultati depositata presso il Registro Imprese e da soggetti muniti di delega o tecnici o direttori tecnici dei concorrenti (muniti di documento attestante la rappresentatività).

In caso di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Non è ammessa la rappresentanza di più di un soggetto. L'ente aggiudicatore trattiene l'originale dell'avvenuto sopralluogo e ne rilascia copia al concorrente.

## **Art. 8**

### **(Requisiti dei soggetti partecipanti)**

#### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare, costituiti da:
  - a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
  - c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all' art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all'art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.
2. Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
  - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50;

## REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

### **Requisiti di idoneità professionale**

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 per le seguenti categorie:
  - Categoria 4;
  - Categoria 5;
  - Categoria 8;
  - Categoria 9.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative devono essere possedute da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio. Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la mandataria deve possedere almeno l'iscrizione alle categorie 4 e 5, mentre le mandanti devono possedere l'iscrizione ad almeno una delle categorie sopra elencate; le classi di mandataria e mandanti possono essere sommate al fine del conseguimento del requisito minimo richiesto.

### **Capacità Economica e Finanziaria:**

1. Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

a) possesso di un fatturato globale relativamente agli esercizi 2016/2017/2018, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell'appalto;

### **Capacità Tecnica e Professionale:**

1. Le imprese dovranno dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

a) aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno 3 (tre) servizi analoghi per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell'appalto.

La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto il servizio richiesto per un importo complessivo nel triennio almeno pari all'importo a base d'asta e che abbia avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi consecutivi nel triennio di riferimento;

b) possedere a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing o altro diritto reale di godimento l'attrezzatura tecnica, omologata secondo le vigenti disposizioni tecniche e normative per lo svolgimento dei servizi richiesti e di impegnarsi, pena rescissione del contratto, a mantenerla in piena efficienza per l'intera durata del presente appalto;

c) certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'UNI EN ISO 9001

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione del servizio, in quanto non frazionabile, può essere documentata da una sola delle imprese raggruppate o consorziate.

e) presenza di un organico medio annuo nel triennio 2016/2017/2018 costituito da almeno dieci addetti a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto.

2. Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile – Allegato 2.

## **Art. 9**

### **(Modalità di presentazione dell'offerta)**

1. Le modalità di partecipazione sono riportate nel Disciplinare Telematico di gara.
2. Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Net4market, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00** del **06.08.2019**, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo 9.1.1

B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto 9.1.2;

C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 9.1.3

3. Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio.
4. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Net4market è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 0372/080703
5. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.
6. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e la società Net4market da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Net4market e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
7. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
8. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Net4market o che impediscano di formulare l'offerta.

## **9.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

1. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore

La documentazione da caricare a sistema sulla base delle indicazioni fornite nel Disciplinare telematico (all. 1) è di seguito indicata:

## **9.1.1“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

### **A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. L'operatore economico dovrà fornire:

- domanda di partecipazione (all. 4), redatta in bollo, alla quale il concorrente allega l'attestazione del versamento effettuato per l'imposta bollo per la partecipazione alla gara, utilizzando il modello F23, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell'atto o documento: Anno pubblicazione bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica/Bollo su offerta economica.

- una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:

- i. non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- ii. soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 dettagliandoli analiticamente;

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, potrà essere prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara in formato “word” editabile- Allegato 2.

- PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

- DGUE -Il Documento, messo a disposizione di ogni concorrente dalla stazione appaltante di cui al modello word editabile (Allegato 2) allegato al presente disciplinare, dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l'originale o la copia autentica della procura) e corredato da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore. La compilazione del DGUE è effettuata in conformità alle Linee guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

### **B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA** (art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in:

- copia scansata e firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, sia dal garante del documento, attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, pari al 2 percento dell'importo dell'appalto è commisurata a € 36.000,00 (trentaseimila euro)

1. La garanzia dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante Consorzio di Bonifica Centro.
2. Ai sensi dell'art. 93 c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
4. Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella "Documentazione Amministrativa".
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della

riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

6. La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi:
  - Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale (Banca Intesa Sanpaolo) o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'operatore economico concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
  - Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  - Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n.375 e successive modificazioni.
7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
8. La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.

**Importante!**

9. Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emittitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.
10. La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.
11. Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.
12. La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da

parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

13. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

1. L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato dalla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" nella misura di € 140,00 (centoquaranta/00) con indicazione del CIG 795187707E
2. L'Importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell'avviso dell'Autorità del 21.12.2011 - secondo le seguenti modalità:
  - ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità Anticorruzione nella sezione Servizio riscossione contributi. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da scansionare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".

- IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce "contributo AVCP". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato all'offerta.

Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG 795187707E che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà l'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'art. 3, c. 2 della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018.



#### D) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

1. Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
  - nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
  - nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

#### E) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs 50/2016)

1. In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento:
  - dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
  - dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante :
    - a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall'art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
    - b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
    - c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    - d) copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e del Consorzio di Bonifica Centro a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
2. Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile- Allegato 2.

#### **9.1.2“OFFERTA TECNICA”**

1. La documentazione tecnica deve essere composta da:
  - una relazione tecnica;

- piano industriale del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi;
  - piano economico e finanziario del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi.
2. La relazione tecnica sintetica, ma esauriente, illustrante le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà dettagliare le proposte tecniche migliorative dell'offerente, dalle quali risultino la qualità della proposta organizzativa e il corretto dimensionamento tecnico redatta con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione esposti nella tabella puntualizzata al successivo articolo 13.
  3. La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Dovrà essere redatta secondo le seguenti modalità: in formato PDF e dovrà avere una lunghezza non superiore a 50 facciate in formato A4, con altezza minima del carattere "11". Non è ammessa alcuna forma di riduzione, compressione ecc., al fine del rispetto della lunghezza massima di 50 facciate. Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente la trentesima facciata.
  4. Si precisa che verranno ammessi all'apertura dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 35,00 punti nell'offerta tecnica, con raggiungimento in ciascuna sezione in cui è divisa l'offerta tecnica almeno del 20% dei punti messi a disposizione per la relativa sezione.
  5. La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
  6. Nell'ambito della Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.
  7. Nel caso in cui la documentazione sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.
  8. La Documentazione Tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

### **9.1.3 "OFFERTA ECONOMICA"**

1. La percentuale unica di rialzo dovrà essere inserita in piattaforma nello 'SchemaOfferta.xls nel rispetto delle modalità di cui al Disciplinare telematico (all. 1).
2. In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento e in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

3. Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione, né offerte in ribasso rispetto al Valore a Base d'Asta, a pena di inammissibilità.
4. Saranno escluse le offerte in ribasso rispetto alla base d'asta.
5. Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell'offerente, alternative o parziali.

## **Art. 10**

### **(Soccorso istruttorio)**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. La Stazione appaltante può richiedere tramite la piattaforma Net4market, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

4. L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante- non superiore a dieci giorni), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
6. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **Art. 11**

#### (Partecipazione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

1. Ai sensi dell'art. 45 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
8. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'operatore economico mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento.
9. Le disposizioni di cui all'art. 48 del DLgs 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA.
10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

14. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
  - i requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato globale) devono essere posseduti nella misura almeno del 50% dall' operatore economico designato quale capogruppo (mandatario), mentre la parte restante deve essere posseduta dai mandanti ognuno dei quali deve almeno possederne il 10%.

### **Art. 12**

(Subappalto)

1. Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

### **Art. 13**

(Criterio di aggiudicazione e punteggi)

1. L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base a:
  - elementi qualitativi
  - elementi quantitativi secondo i criteri di seguito descritti.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara e nel presente disciplinare) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
3. La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

Criterio	Punteggio massimo
valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) PUNTEGGIO	70
valutazione di natura quantitativa (OFFERTA	30

ECONOMICA) PUNTEGGIO	
Punteggio Totale (PTotale)	100

4. Si procederà con il metodo aggregativo compensatore; a ciascun candidato il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

**Σn** = sommatoria.

**ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE:**  
punteggio massimo attribuibile 70 punti

5. Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica), che richiedono una valutazione discrezionale, i coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con riferimento alla seguente griglia di valori.

	PUNTEGGI	GIUDIZI
1	Da 0,81 a 1,00	ottimo
2	Da 0,71 a 0,80	buono
3	Da 0,61 a 0,70	discreto
4	Da 0,31 a 0,60	sufficiente
6	da 0 a 0,30	insufficiente
8	0	non valutabile/non conforme

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica e per il calcolo delle medie i commissari prenderanno in considerazione i coefficienti espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il punteggio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, pari ad un massimo di punti 70, sarà calcolato in base ai seguenti criteri di valutazione

	Criterio	Punti	Peso
A	Investimenti in innovazione tecnologica e sistemi di protezione e sicurezza ambientale	40	57,14%
B	Organizzazione e gestione delle emergenze	15	21,43%
C	Certificazioni	10	14,30%
D	Cronoprogramma degli investimenti	5	7,14%

6. Il Concorrente dovrà redigere una proposta migliorativa sul progetto esecutivo posto a base di gara, basata sui criteri di valutazione elencati. La proposta tecnica – Relazione sulle migliori - dovrà essere presentata con indice riassuntivo e numerazione delle pagine e con uno sviluppo degli argomenti, per ciascun criterio di valutazione, conciso, chiaro e coerente in modo tale di consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri
7. Saranno ammesse al prosieguo della gara solamente le ditte che avranno riportato un punteggio complessivo riferito alla qualità di almeno 35/70.

ELEMENTI ECONOMICI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE: punteggio massimo attribuibile 30 punti

8. Il “Punteggio Economico” sarà determinato applicando la seguente formula:

$$PE_i = PE \max (R_i : R_{best})\alpha$$

Dove:

**PE<sub>i</sub>** = punteggio economico attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;

**PE max** = punteggio economico massimo assegnabile;

**R<sub>i</sub>** = Valore sul quale il concorrente i-esimo dovrà formulare un rialzo percentuale unico;

**R<sub>best</sub>**= Valore di rialzo dell’offerta più conveniente;

**α** = 0,30

9. Per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali.
10. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.



## **Art. 14**

### **(Svolgimento della procedura di gara)**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Consorzio di Bonifica Centro, sita in Via Gizio, 36 Chieti, che dispone di adeguati collegamenti telematici. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dal Consorzio, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione.

#### **APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

3. La seduta pubblica relativa all'apertura della "Documentazione Amministrativa" si terrà in data 06.08.2019 ore 15:00 come indicato nel timing di gara.
4. In tale seduta, verrà esaminata la corrispondenza della documentazione amministrativa depositata a sistema rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 10 del presente Disciplinare di Gara.
6. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.

#### **ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

7. Ai sensi dell'art. 76, c. 2 bis del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Avvisi e Bandi di gara" – ([https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_anbiabruzzo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo)), il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
8. Fermo quanto previsto al precedente comma 7°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

#### **APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

9. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, procederà all'apertura della "Offerta Tecnica" verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della

corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

#### APERTURA OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

10. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della Offerta Economica Telematica e alla presa d'atto della graduatoria generata in automatico dal sistema.

#### SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

11. Formata la graduatoria provvisoria, il Consorzio darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
12. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art.97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.

#### PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

13. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

#### DOCUMENTI COMPLEMENTARI

14. Il Consorzio potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
15. Prima dell'aggiudicazione, il Consorzio richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare la gara, nonché al concorrente che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 6 del Disciplinare. A tal fine l'Ente potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
16. Il Consorzio potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
17. Ai fini di cui al precedente comma 16°, saranno ammessi i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4°, del Disciplinare: in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli della gara in oggetto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

Qualora le fatture da produrre risultino in numero eccessivo, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o

del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- ✓ che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- ✓ quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;
- ✓ in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e visti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
- ✓ in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.

b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 5°, del Disciplinare:

- ✓ in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e visti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
  - ✓ in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.
18. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dal Consorzio, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

19. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa;
- in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;

- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultata vincitrice, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

## **Art. 15**

### **(Aggiudicazione)**

1. L'aggiudicazione della gara verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 14° del presente Disciplinare.4
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. La scrivente Stazione appaltante si riserva di richiedere il caricamento telematico della documentazione di aggiudicazione.
4. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
5. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
6. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

## **Art. 16**

### **(Stipulazione del Contratto)**

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare e del relativo Capitolato, allegato al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.

2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto di partenariato pubblico-privato, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
4. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di partenariato pubblico-privato medesimo, nella misura prevista dall'art.103, comma 1°, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dal Consorzio.
7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte del Consorzio, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
10. All'atto della stipula del Contratto di partenariato pubblico-privato si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

#### **Art. 17**

##### **(Divieto di cessione del Contratto di partenariato pubblico-privato e subappalto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto di partenariato pubblico-privato stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art.106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

## **Art. 18**

### **(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nei rapporti verso il Consorzio.

## **Art. 19**

### **(Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)**

1. Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Avv. Marianna Chinellato. Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro nella persona dell'avv. Luciana Di Pierdomenico.

#### **Finalità del trattamento**

3. I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Dati sensibili**

5. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

6. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

7. I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
  - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

### **Art. 20**

#### **(Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)**

1. Il rapporto contrattuale di cui all'Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, per tutta la durata del Contratto.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Art. 21**

### **(Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Il Capitolato è allegato al presente Disciplinare, e ne costituisce parte integrante.
3. La documentazione può essere reperita sul sito Internet [www.bonificacentro.it](http://www.bonificacentro.it), nelle forme e nei termini di legge.
4. Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement- Proc. d'acquisto", richiamando la procedura di cui trattasi.
5. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente tramite il canale soprarichiamato entro il termine indicato nel "Timing di Gara" alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".
6. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.
7. Le domande e le relative risposte ivi inserite potranno essere raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal Timing di gara, sarà pubblicato nello spazio "Doc. gara - Allegata" in conformità a quanto disposto dall'art. 74, comma 4 e 79 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta). Con tale verbale sarà possibile integrare e specificare la lex specialis.
8. **IMPORTANTE**: L'Ente utilizzerà l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.
9. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
10. Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
11. **N.B.** La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'albo fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di



verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.